

DECRETO 24 giugno 2008

Modalita' di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 341, cosi' come modificato al comma 5 dell'articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche previdenziali del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali
di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE
dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2007, con il quale, per l'anno 2006, la riduzione di cui al citato comma 2 e' stata fissata all'11,50 per cento;

Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n. 341 del 1995 evidenziano nell'anno 2007 rispetto all'anno 2006 un aumento della base imponibile, con conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento fissata con il citato decreto ministeriale 5 marzo 2007;

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2008, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento;

Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2008, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

Il direttore generale
per le politiche previdenziali
del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali
Geroldi

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze
Canzio